

Regione Calabria

REGOLAMENTO

~~XXXXXXXXXXXX~~ LEGGE REGIONALE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 33 DELLA
LEGGI 26 GENNAIO 1987, N.5.



approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 2 marzo 1988

Si assegna il numero 1 della serie dei
regolamenti
nelle leggi regionali dell'anno ~~197~~ 1988

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria n. 24 del 22 aprile 1988
edizione straordinaria

~~Il Segretario della Giunta Regionale~~

~~Il Segretario della Giunta Regionale~~

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "S. S.", located below the official stamp.

la commissione di controllo
Il Consiglio regionale ha approvato; ~~il~~ ~~Commissione~~ ~~del~~ ~~GOVERNO~~ ha apposto il visto;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

p r o m u l g a

~~la seguente legge:~~

il seguente regolamento:



Edizione straordinaria

Parti I e II - Anno XIX - Numero 24

Sped. in abb. post. gruppo II (70%)

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE CALABRIA

Catanzaro, venerdì 22 aprile 1988

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE - CATANZARO, VIA CIACCIO, 3

AVVERTENZE: «Il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» contiene tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta regionale - integralmente o in sunto - e le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale che possono interessare la generalità dei cittadini, nonché le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente del Consiglio e della Giunta regionale.


VENDITA: copia singola L. 250 - Arretrata L. 400

ABBONAMENTI: annuo dal 1° gennaio al 31 dicembre L. 9.000 - Semestrale dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre L. 5.000

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: l'importo dell'abbonamento deve essere corrisposto, esclusivamente a mezzo c.c.p. n. 251834 intestato al «Bollettino Uff. della Regione Calabria» - Catanzaro - entro trenta giorni precedenti la decorrenza dell'abbonamento. Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore non si garantisce l'invio dei fascicoli arretrati se non disponibili. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Uff. entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione. Il bollettino non si pubblica nel mese di agosto.

REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 1988, n. 1

Regolamento della Consulta regionale di cui all'articolo 33 della legge 26 gennaio 1987, n. 5.



REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 1988, n. 1

Regolamento della Consulta regionale di cui all'articolo 33 della legge 26 gennaio 1987, n. 5.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1

Si costituisce, così come previsto dall'articolo 33 della legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1987, la Consulta regionale per la redazione del Piano regionale socio-assistenziale, dei progetti-obiettivo, nonché per la ripartizione del fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Art. 2

La Consulta collabora con l'Assessorato ai Servizi Sociali esprimendo pareri per la formulazione del piano regionale dei servizi socio-assistenziali, relativi alle priorità ed ai criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e le loro integrazioni con quelli sanitari;

— esprime pareri sulle attività socio-educative, di formazione al lavoro, socio-economiche che interagiscono con le attività socio-assistenziali;

— esprime pareri sui piani territoriali redatti dai Comuni e dalle Unità Socio Sanitarie Locali;

— opera al fine di sensibilizzare e promuovere le più ampie forme di partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi, al fine di garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e dalla propria comunità territoriale;

— concorre ad attuare concrete forme di deistituzionaliz-

zazione, limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario.

Art. 3

La Consulta è costituita dai seguenti rappresentanti:

a) dall'Assessore ai Servizi Sociali con funzione di Presidente o da un suo delegato;

b) da 3 rappresentanti dell'ANCI - sanità, uno per ciascuna provincia;

c) da un rappresentante per ognuna delle Associazioni di volontariato, maggiormente operanti a livello regionale e per un massimo di 5;

d) da tre rappresentanti degli Enti, fondazioni e istituzioni iscritti all'albo di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1987;

e) da un funzionario dell'Assessorato ai Servizi Sociali con funzioni di Segretario;

f) da tre rappresentanti delle associazioni di cooperative riconosciute a livello nazionale e che operano a livello regionale.

Art. 4

La Consulta dura in carica tre anni; è convocata almeno due volte l'anno o in seduta straordinaria, su richiesta di due terzi dei componenti.

Le riunioni sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione con qualsiasi numero di componenti.

La Consulta è ufficialmente costituita non appena saranno designati la metà più uno dei componenti.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 18 aprile 1988

Rosario Olivo

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 18 aprile 1988



Rosario OLIVO

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Rosario Olivo', followed by a horizontal line.